

Codice A1817B

D.D. 17 dicembre 2025, n. 2661

Nulla osta ai soli fini idraulici per "Realizzazione nuovo ufficio turistico" sul Lago Maggiore in Via Vittorio Veneto sul Lungolago da parte del Sig. Marenzi Claudio della Società Herno S.p.a. su area del demanio in Comune di Lesa (NO) in concessione al Comune di Lesa (Sig. Angelo Luca Bona in qualità di Sindaco pro-tempore). Istante: Comune di Lesa (NO).



ATTO DD 2661/A1817B/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per “Realizzazione nuovo ufficio turistico” sul Lago Maggiore in Via Vittorio Veneto sul Lungolago da parte del Sig. Marenzi Claudio della Società Herno S.p.a. su area del demanio in Comune di Lesa (NO) in concessione al Comune di Lesa (Sig. Angelo Luca Bona in qualità di Sindaco pro-tempore).

Istante: Comune di Lesa (NO).

In data 04/12/2025 con PEC prot. N° 7481 (nostro protocollo di ricevimento n° 54230/A1817B in data 05/12/2025) il Sig. Angelo Luca Bona in qualità di Sindaco pro-tempore, ha presentato, tramite l’Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici per “Realizzazione nuovo ufficio turistico” sul Lago Maggiore in Via Vittorio Veneto sul Lungolago da parte del Sig. Marenzi Claudio della Società Herno S.p.a. su area del demanio in Comune di Lesa (NO) in concessione al Comune di Lesa (Sig. Angelo Luca Bona in qualità di Sindaco pro-tempore).

All’istanza sono allegati i files degli elaborati grafici di competenza pervenuti firmati digitalmente dall’Arch. Turba Agostino in base ai quali è prevista la realizzazione e il posizionamento delle opere in oggetto.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli elaborati pervenuti l’intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Angelo Luca Bona in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lesa (NO) possa essere rilasciata l'autorizzazione per la "Realizzazione nuovo ufficio turistico" sul Lago Maggiore in Via Vittorio Veneto sul Lungolago da parte del Sig. Marenzi Claudio della Società Herno S.p.a. su area del demanio in Comune di Lesa (NO) in concessione al Comune di Lesa (Sig. Angelo Luca Bona in qualità di Sindaco pro-tempore).

L'intervento dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente;
4. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
5. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
6. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve

osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'